

Prot. 1386/2019



Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
Bologna

Bologna, 8 agosto 2019

Ai Signori Questori delle Province di:
Bologna
Ferrara
Forlì-Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini

Ai Signori Comandanti Provinciali Arma dei
Carabinieri di:
Bologna
Ferrara
Forlì-Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini

Al Signor Dirigente del Compartimento Polizia Stradale
dell'Emilia Romagna-Bologna

Al Signor Dirigente del Compartimento Polizia
Ferroviaria Emilia Romagna-Bologna

Al Signor Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle
Comunicazioni dell'Emilia Romagna-Bologna

Al Signor Dirigente dell'VIII zona di Polizia di Frontiera
dell'Emilia Romagna, Toscana, Marche
Bologna

Ai Signori Comandanti Provinciali Guardia di Finanza di
Bologna
Ferrara
Forlì-Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini

Ai Signori Comandanti della Polizia Locale di
Bologna
Ferrara
Forlì-Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini

Ai Servizi Sociali della Regione Emilia Romagna
per il tramite del Garante Regionale per l'Infanzia

Al Sig. Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna

Ai Signori Sostituti Procuratori della Repubblica
sede

e per conoscenza

Al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
Bologna

Ai Signori Ufficiali e Agenti della
Sezione di Polizia Giudiziaria sede

Al Signor Comandante della Regione Emilia Romagna
dell'Arma dei Carabinieri

Al Signor Comandante della Regione Emilia Romagna
della Guardia di Finanza

**Direttiva in materia di reati di violenza domestica e di genere attribuiti a minorenni
Legge n. 69 del 19 luglio 2019 (c.d. codice rosso)**

La legge n. 69 del 19 luglio 2019 (G.U. Serie Generale n. 173 del 25.7.2019, data di **entrata in vigore 9 agosto 2019**), prevede alcune novità di rilievo:

A) l'obbligo di informare telefonicamente il magistrato di turno dell'acquisizione di una notizia di reato per i seguenti delitti:

- 1) maltrattamenti (art. 572 c.p.)
- 2) violenza sessuale semplice o aggravata (artt. 609 *bis*, 609 *ter* c.p.)
- 3) atti sessuali con minorenne (art. 609 *quater* c.p.)
- 4) corruzione di minorenne (art. 609 *quinqües* c.p.)
- 5) violenza sessuale di gruppo (art. 609 *octies* c.p.)
- 6) atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.)
- 7) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 *ter* c.p. introdotto con la legge 69/2019)
- 8) lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 *quinqües* introdotto con la legge 69/2019) quando tali delitti sono commessi:
 - in danno dell'ascendente o del discendente, anche per effetto di adozione
 - per motivi abietti o futili
 - con sevizie o crudeltà verso le persone
 - con mezzo venefico o altro mezzo insidioso
 - con premeditazione
 - in occasione della commissione dei delitti di cui agli artt. 572, 583 *quinqües* 600 *bis*, 600 *ter*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *octies* c.p.
 - dall'autore del delitto di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa
 - contro il coniuge anche separato o divorziato, l'altra parte di un'unione civile anche cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva (anche cessate), il fratello o la sorella, un affine in linea retta.

L'ufficiale di PG, quando acquisisce una notizia di reato per uno o più dei delitti sopraelencati **commessi da una persona minore d'età**, deve dare immediata informazione telefonica al sostituto procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di turno.

L'avviso telefonico, già previsto per i delitti di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) numeri da 1) a 6) qualora si ritengano sussistenti ragioni di urgenza, deve essere immediato, e deve essere compiuto senza possibilità di valutare motivi di urgenza (trattandosi di fenomeni criminosi per i quali opera una presunzione assoluta d'urgenza).

Al riguardo, si pone l'esigenza di ricondurre celermente la notizia ricevuta telefonicamente alla corrispondente comunicazione di reato redatta per iscritto e trasmessa via PEC, considerata anche l'eventualità di delega orale dell'audizione della persona offesa (v. *infra*).

Si richiede a tal fine che la PG operante, dopo aver avvisato telefonicamente il PM minorile di turno, invi al medesimo un SMS riportante il nome dell'ufficio di PG procedente, e il nome della persona offesa.

B) L'obbligo di sentire la persona offesa entro tre giorni

La legge 69/2019 ha introdotto il comma 1 *ter* dell'art. 362 c.p.p., che prevede l'obbligo di sentire entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato la persona offesa e chi ha presentato denuncia, querela o istanza per i delitti di cui all'elenco indicato sub A), eccetto l'ipotesi di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti cui al punto 7).

La dicitura "persona offesa e chi ha presentato denuncia querela o istanza" va interpretata, così come espresso nel parere del CSM 18.5.2019 sul disegno di legge, nel senso di dover sentire la persona offesa, "ovvero, quando si tratti di persona diversa, il denunciante, il querelante o chi abbia fatto istanza".

Il pubblico ministero minorile può convocare la persona offesa davanti a sé entro tre giorni, o delegare l'audizione della persona offesa.

La legge non modifica il disposto dell'art. 370 comma 1 c.p.p., che prevede la delegabilità alla polizia giudiziaria degli atti di indagine, con l'unico limite dell'interrogatorio di persona sottoposta a restrizione della libertà personale per quella causa.

La delega può essere anche data oralmente nel corso della comunicazione telefonica, e ove necessario ratificata dal PM per iscritto.

La delega "anticipata" può essere opportuna per agevolare il rispetto dei tempi, molto ristretti, e per consentire, laddove trattasi di persona offesa minorenni, di reperire l'esperto in psicologia o in psichiatria infantile che dovrà necessariamente partecipare all'assunzione delle sommarie informazioni (art. 351 comma 1-*ter* c.p.p.).

E' consentito non procedere all'audizione entro tre giorni nei casi in cui "sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa".

Con riguardo alla vittima minorenni, occorre considerare che il sistema di norme relative al suo ascolto (ma anche di quello della persona offesa vulnerabile, non menzionata nell'art. 362 comma 1 *ter* c.p.p.) si ispira alla necessità di tutelare la parte lesa dalla "vittimizzazione da processo", derivante dalla reiterazione degli ascolti, esigenza a fronte della quale anche il diritto di difesa subisce rilevanti compromissioni.

L'esigenza di "contrazione" degli ascolti, volta a tutelare la persona offesa minorenni e più in generale la persona offesa vulnerabile, trova applicazione nelle disposizioni in materia di incidente probatorio (art. 392 comma 1 *bis* c.p.p.), nella norma di cui all'art. 190 comma 1 *bis* c.p.p., secondo la quale l'esame di persona minore degli anni diciotto (sedici prima della modifica introdotta dall'art. 14 della legge 69/2019) e comunque la persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità - che ha già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio per reati di abuso sessuale e pornografia minorile - è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diverse o se viene ritenuto necessario sulla base di specifiche esigenze.

Trova applicazione anche nelle norme che prevedono l'assistenza dell'esperto nell'audizione del minore (per la polizia giudiziaria art. 351 comma 1-ter c.p.p., per il pubblico ministero art. 362 comma 1 bis c.p.p., e per il difensore nelle indagini difensive art. 391 bis comma 5-bis c.p.p.), e infine nella disposizione di cui all'art. 498 c.p.p., che prevede particolari modalità di ascolto del testimone minorenni nel corso dell'istruzione dibattimentale.

Le esigenze di riservatezza delle indagini possono derivare, a titolo esemplificativo, dall'opportunità di compiere atti investigativi "a sorpresa" (perquisizioni, intercettazioni), ovvero dalla connessione o collegamento dell'indagine a carico del minorenni con un procedimento a carico di maggiorenni pendente presso la Procura Ordinaria.

Possono fondarsi sulla circostanza che la notizia di reato emerga da un'indagine già in corso, potendo in tali casi l'assunzione a sommarie informazioni della persona offesa, che non ha sporto denuncia, pregiudicare il segreto investigativo.

Ancora, le esigenze di riservatezza possono evincersi dalla sussistenza del rischio che "l'assunzione a s.i.t. della persona offesa, prima che siano adottate misure processuali o extraprocessuali a tutela della medesima, possano svelare all'indagato la pendenza del procedimento e conseguentemente esporre la vittima ad ulteriore pericolo per la sua incolumità" (così il parere del CSM in data 19.5.2019).

Il pubblico ministero di turno, pertanto, nell'ambito della propria autonomia, quando ritiene sussistenti tali ragioni di tutela del minore o di riservatezza, può decidere di posticipare l'audizione della persona offesa, dandone conto in un provvedimento motivato depositato agli atti del fascicolo.

C) Comunicazione in forma scritta

Dopo l'avviso telefonico la polizia giudiziaria **deve trasmettere senza ritardo la notizia di reato a carico del minorenni** all'indirizzo di posta elettronica

cnr.procmin.bologna@giustiziacert.it

Nella notizia occorre dare atto dell'avvenuto avviso telefonico al magistrato di turno, e dell'eventuale delega orale di audizione della persona offesa.

Qualora trattasi di notizie di delitti commessi da maggiorenni, nei quali le persone offese sono minorenni, la notizia di reato deve essere trasmessa anche alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, competente per gli interventi di tutela della vittima minorenni in raccordo con la Procura Ordinaria, utilizzando il modello di segnalazione di pregiudizio di cui alla direttiva di questo ufficio 271/2018 del 21.5.2018, al seguente indirizzo:

affaricivili.procmin.bologna@giustiziacert.it

Si rammenta che ai sensi dell'art. 9 L. 69/2019, che introduce il comma 4 dell'art. 572 c.p., i minorenni che assistono ai maltrattamenti si considerano persone offese dal reato, e vanno dunque sempre identificati.

D) L'attività della polizia giudiziaria

La comunicazione orale della notizia di reato si aggiunge ai compiti già disciplinati dagli artt. 55, 347 e 348 c.p.p., e non preclude l'attivazione della polizia giudiziaria in ordine:

1) allo svolgimento delle attività necessarie all'acquisizione degli elementi che qualificano il fatto come "notizia di reato" ai sensi dell'art. 347 comma 1 e 2 c.p. (elementi essenziali del fatto ed elementi raccolti, fonti di prova, generalità del ritenuto autore, delle persone offese e delle persone informate sui fatti)

2) al compimento di eventuali attività investigative di iniziativa, sempre effettuabili ai sensi degli artt. 55 e 348 comma 1 c.p.p., **escluse l'audizione della persona offesa e la redazione del verbale di identificazione e elezione di domicilio dell'indagato**, atti che, per ragioni investigative e di tutela della persona offesa, vanno compiuti solo su delega del pubblico ministero minorile.

Occorre dire comunque che l'avviso telefonico consente al PMM, che rimarrà titolare del procedimento, di assumere anche in sede di comunicazione orale la direzione delle indagini, ove la situazione lo consenta.

Come si è detto l'audizione della persona offesa è delegabile dal PM alla polizia giudiziaria, con delega scritta, o con delega orale ratificata per iscritto.

La modifica del comma 2 dell'art. 370 c.p.p. riguarda i tempi di svolgimento delle attività di indagine delegate dal pubblico ministero, che nei reati di cui ci occupiamo (compreso il delitto di cui all'art. 612 *ter* c.p., escluso invece dall'obbligo di audizione della vittima entro tre giorni) devono essere rapidi, dovendo gli atti essere compiuti "senza ritardo".

E) Notizia proveniente da soggetti diversi dalla polizia giudiziaria

Taluni dei delitti oggetto della legge 69/2019 e attribuiti ai minorenni emergono spesso in ambiti diversi dall'ufficio di PG in cui ci si rechi a sporgere querela o denuncia, quali ad esempio la scuola, il centro educativo, il servizio sociale.

La *ratio* che sta alla base della nuova normativa, che consiste nel garantire una più tempestiva ed efficace tutela delle vittime dei reati in qualche modo ricollegabili alla violenza domestica e di genere, conduce ad escludere che sul perseguimento di tali prioritari obiettivi possa influire la circostanza che la notizia non sia originariamente acquisita da un organo di polizia giudiziaria.

Si ritiene pertanto necessario che il personale dei servizi sociali, dell'istituto scolastico o del centro educativo, all'atto dell'acquisizione della notizia di reato commesso da minorenne, si rivolga all'ufficio di Polizia Giudiziaria competente per territorio, e si coordini con esso per la predisposizione della notizia di reato.

L'assolvimento dell'obbligo di denuncia del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio, di cui agli artt. 361 e 362 c.p., è assicurato dall'essere l'ufficio di polizia giudiziaria autorità che ha l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria.

Ciò mette la PG nelle condizioni di adempiere all'obbligo di comunicazione telefonica ai sensi dell'art. 347 comma 3 c.p.p. e di svolgere le attività di cui ai precedenti punti D1) e D2), e consente di perseguire anche in questi casi l'obiettivo di proteggere le vittime con tempestività, e di trattare prioritariamente tutti i delitti che costituiscono manifestazione di violenza domestica e di genere.

F) Notizia di reato nei confronti di minore infraquattordicenne

Nel prevedere gli obblighi di comunicazione orale e di audizione della persona offesa entro tre giorni, la legge non esclude le ipotesi di reato commesse da persone non imputabili per età.

Ciò appare comunque in linea con il recente e consolidato indirizzo giurisprudenziale (v. Sez. III n. 40603 del 20.9.2016, e da ultimo sez. V 23.10.2018 n. 55260), secondo il quale il pubblico ministero deve accertare l'effettiva commissione del reato e l'attribuibilità dello stesso al minore infraquattordicenne, poiché la mancanza di tale accertamento contrasta con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., dall'art. 40 della Convenzione di New York e dall'art. 6 Convenzione EDU.

Senza l'accertamento del fatto, peraltro, anche se attribuito a minore non imputabile, resta preclusa la possibilità di garantire tutela alla vittima, obiettivo prioritario della nuova disciplina.

Si ritiene pertanto che anche nei casi di denuncia per i reati di cui al punto A) attribuiti a minori degli anni quattordici, la polizia giudiziaria debba avvisare telefonicamente il magistrato di turno, il quale anche in tale caso può decidere di procedere all'immediato ascolto, diretto o delegato, della persona offesa dal reato.

Si ringrazia per l'attenzione

Il procuratore
Silvia Marzocchi

